

**REGIONE AUTONOMA VALLE  
D'AOSTA**

**COMUNE DI CHARVENSOD**

**REGOLAMENTO PER  
LA DISCIPLINA  
DELL'IMPIANTO PER  
L'IRRIGAZIONE DEI  
TERRENI CON ACQUA  
NON POTABILE**

ART. 1  
FORNITURA DELL'ACQUA NON POTABILE

Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina dell'impianto per l'irrigazione dei terreni quali orti, giardini, aree verdi di pertinenza dei fabbricati, ecc., con acqua non potabile, come individuato nell'allegata planimetria.

L'utenza all'acqua non potabile viene concessa esclusivamente per i terreni insistenti sul territorio del Comune.

ART. 2  
DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ente. Alla domanda dovrà essere allegata copia della planimetria indicante il terreno e il tracciato dell'allacciamento.

Non sarà ammessa la titolarità della convenzione dell'allacciamento all'acqua non potabile a nome di persone che non detengono il diritto reale di proprietà.

ART. 3  
MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Tutte le spese necessarie conseguenti al perfezionamento del contratto di fornitura sono a carico del richiedente, nessuna esclusa.

L'importo di tutte le spese da sostenere, nonché l'importo di ogni diritto previsto dal presente regolamento o da norme di legge, dovranno essere versati alla tesoreria comunale prima della firma del contratto di fornitura.

L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura.

I contratti di fornitura degli allacciamenti, richiesti e perfezionati prima della conclusione dei relativi lavori di realizzazione dell'impianto principale, saranno esentati dalle spese relative ai diritti di segreteria ed alle marche da bollo.

ART. 4  
DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione non potrà essere inferiore ad anni uno; la stessa si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno.

Qualora un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua non potabile dovrà dare disdetta del contratto di fornitura con lettera da presentare all'ufficio Tributi; la disdetta avrà effetto dal giorno in cui il Comune, con proprio personale o tramite una ditta specializzata, asporterà il contatore. La rimozione di quest'ultimo dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

## ART. 5 VARIAZIONE DELL'UTENTE

In qualunque caso di variazione del titolare d'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante dovranno darne comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni dal verificarsi del fatto.

Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al precedente concessionario, il quale sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

## ART. 6 EROGAZIONE DELL'ACQUA

Per la tipologia dell'impianto che sfrutta l'acqua in esubero del Consorzio Miglioramento Fondiario, il Comune non garantisce la continuità del servizio; l'acqua non potabile verrà distribuita di norma nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 ottobre nell'arco orario compreso tra le ore 6.00 e le ore 24.00.

Il Sindaco, con apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, provvederà a comunicare annualmente la data di inizio di erogazione dell'acqua non potabile; lo stesso potrà in ogni momento e per motivate esigenze vietare l'uso dell'acqua mediante ordinanza.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovute ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, ecc.); in questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione del servizio.

Peraltro gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio tributi comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione dei guasti.

## ART. 7 ALLACCIAMENTI

L'allacciamento sarà realizzato all'interno del pozzetto più prossimo al terreno interessato e più conveniente per la gestione del servizio, per l'economicità del lavoro e per l'interesse pubblico.

L'utente dovrà a proprie spese posare una tubazione del diametro di ½ pollice dal terreno di proprietà al pozzetto comunale; la stessa rimarrà di proprietà dell'utente il quale è tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza. Il contatore sarà posto in opera dal personale comunale o da personale di eventuali ditte di gestione all'interno del pozzetto comunale.

## ART. 8 ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di passaggio con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni relativi.

Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restando la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei passaggi.

#### ART. 9 SPESE DI ALLACCIAMENTO

L'allacciamento sarà realizzato a cura del Comune, anche attraverso ditte di gestione, con rimborso forfettario delle spese sostenute per i lavori eseguiti. L'utente verserà quindi una quota una-tantum che verrà determinata dal competente organo deliberante dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalle vigenti normative.

#### ART. 10 PREZZO DELL'ACQUA NON POTABILE

La tariffa per la fornitura di acqua non potabile è determinata annualmente dal competente organo deliberante dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti.

#### ART. 11 CONSUMI E LETTURE

Le letture dei contatori sono effettuate a cura del comune. In relazione alle caratteristiche climatologiche del territorio comunale le letture verranno eseguite nel periodo compreso tra il 01 e il 31 ottobre di ogni anno; apposito incaricato del Comune procederà alla lettura dei contatori e annoterà il consumo di ogni singola utenza.

I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura.

L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

Con modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali si provvederà alla riscossione del dovuto.

#### ART. 12 CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE

Il contatore è concesso in nolo all'utente; il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo commisurato al diametro del contatore installato ed alla tariffa stabilita annualmente dal competente organo deliberante dell'ente. Tale canone annuo comprenderà anche gli interventi di manutenzione ed eventuale sostituzione.

#### ART. 13 MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI

Qualsiasi modifica all'allacciamento esistente dovrà essere richiesta su apposito modulo predisposto dal Comune; la stessa se autorizzata sarà a totale carico del richiedente.

ART. 14  
RESPONSABILITA' DELL'ALLACCIAMENTO

Il concessionario è responsabile della straordinaria manutenzione della propria rete di distribuzione. E' sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo. E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'ufficio tributi comunale. Il concessionario dovrà però assumere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture dell'allacciamento o della propria rete di distribuzione non abbiano a verificarsi allagamenti o altri danni a terzi.

Il comune ha facoltà di verificare in ogni tempo le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. Il concessionario si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire al personale autorizzato l'accesso alle proprietà private per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione il Sindaco notificherà all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si presenterà per le verifiche, nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua non potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite.

ART 15  
ROTTURE DEGLI ALLACCIAMENTI

I consumi causati da rotture delle tubazioni di pertinenza degli utenti che non siano direttamente verificabili attraverso fenomeni esterni (fuoriuscite d'acqua, fruscii, ecc.) potranno essere nei termini previsti dal presente articolo essere rivalutati sulla media dei consumi degli ultimi 3 anni.

Sono comprese esclusivamente le perdite localizzate tra il pozzetto di derivazione e il terreno servito, non sono quindi comprese le perdite all'interno del terreno stesso

1. qualora la perdita venisse accertata dall'utente, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio tributi comunale prima di provvedere alla riparazione;
2. nei casi in cui la perdita sia accertata dagli addetti comunali la riparazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla notifica;
3. nel caso in cui la perdita venga desunta da un ingiustificato consumo all'atto del ricevimento delle bollette, l'utente dovrà provvedere all'individuazione della perdita e alla sua riparazione entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta stessa..

In ogni caso, dal giorno dell'intervento, dovrà essere avvisato l'Ufficio tributi comunale per le verifiche necessarie. Il mancato avviso comporta l'annullamento dei vantaggi previsti dal presente articolo.

La rivalutazione del quantitativo fatturabile avrà comunque luogo solo in presenza di un consumo annuale accertato superiore al 40% della media calcolata sugli ultimi 3 anni.

ART. 16  
VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro formale richiesta dell'utente stesso, cambierà l'apparecchio verificando il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o manomissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) fino al terzo anno di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente;
- b) oltre il terzo anno di esercizio, sulla media degli ultimi 3 anni.

ART. 17  
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 18  
DEROGHE

In casi particolari, adeguatamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento; sulle richieste di deroga dovrà esprimersi, quando non diversamente precisato dal presente regolamento, la Giunta comunale che in caso di accoglimento prescriverà di volta in volta le norme e le cautele da adottarsi.

ART. 19  
SANZIONI

Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento saranno comminate le sanzioni amministrative di cui all'allegata tabella "A" nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamento vigenti.

## TABELLA "A"

### SANZIONI (LEGGE 689/81)

- allacciamento abusivo  
MINIMO € 180 (euro centottanta)  
MASSIMO € 780 (euro settecentottanta)  
e sospensione dell'erogazione dell'acqua fino alla data del pagamento della sanzione e della stipulazione del contratto di fornitura
- impiego dell'acqua per scopi non consentiti  
MINIMO € 30 (euro trenta)  
MASSIMO € 150 (euro centocinquanta)
- deviazione acqua  
MINIMO € 180 (euro centottanta)  
MASSIMO € 780 (euro settecentottanta)
- mancato rispetto di norme tecniche  
MINIMO € 100 (euro cento)  
MASSIMO € 450 (euro quattrocentocinquanta)  
oltre al ripristino a cura e spese dell'utente
- violazione norme tecniche a tutela dell'igiene pubblica e dell'inquinamento  
MINIMO € 100 (euro cento)  
MASSIMO € 450 (euro quattrocentocinquanta)  
oltre al ripristino a cura e spese dell'utente, con la possibilità di sospensione della fornitura
- manomissione dell'allacciamento, compresa la semplice rottura dei sigilli  
MINIMO € 180 (euro centottanta)  
MASSIMO € 780 (euro settecentottanta)
- rifiuto di sottostare a verifiche  
sospensione del contratto d'utenza
- mancata ottemperanza all'ordinanza del Sindaco:  
sospensione del contratto d'utenza
- raddoppio della sanzione in caso di reiterazione della violazione entro il triennio.